

COMUNE DI BALESTRATE

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per l'applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

INDICE

| | |
|--|---------------|
| <i>Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento</i> | <i>pag. 2</i> |
| <i>Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria</i> | <i>pag. 2</i> |
| <i>Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune</i> | <i>pag. 2</i> |
| <i>Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze</i> | <i>pag. 2</i> |
| <i>Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate</i> | <i>pag. 2</i> |
| <i>Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 7 - Norma di rinvio</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 8 - Entrata in vigore</i> | <i>pag. 4</i> |

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'art.15- ter del D.L. 30/04/2019, n.34, come modificato dalla L. 28/06/2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per **tributi locali** si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi comunale per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione demandata per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce **irregolarità tributaria** la situazione del soggetto passivo che presenti un debito certo, liquido ed esigibile, riferito alle entrate ricomprese nel precedente articolo, a seguito di regolare esercizio dell'attività impositiva di cui all'art.1, commi 161 e seguenti, della L. n.296/2006, finalizzato all'accertamento dell'omessa o infedele/incompleta denuncia, ovvero del mancato o parziale versamento, avviato alla riscossione coattiva/forzata.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti, che esercitando attività commerciali o produttive, nel territorio del Comune di Balestrate, si trovino in posizione di irregolarità tributaria come sopra definita, verificabile sia in sede di rilascio/rinnovo di autorizzazioni, concessioni o altro atto equivalente, segnalazioni certificate inizio attività, sia in sede di permanenza dei medesimi provvedimenti autorizzativi.
2. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, formalmente comunicata dall'Ufficio Tributi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in poi S.U.A.P.) ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, **non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.**

3. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte dell'Ufficio Tributi sulla regolarità tributaria, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, notifica all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria utilizzando gli strumenti previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.
6. In caso di rateizzazione delle somme dovute, in caso di mancato versamento di due rate consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il *Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)*, ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante o richiedente si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà dimostrare, in caso di difformità dell'attestazione di regolarità tributaria, l'avvenuto pagamento dei tributi di cui al presente regolamento, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tal caso, la documentazione è trasmessa al Servizio Tributi dell'Ente che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione del competente Ufficio, come individuato al precedente comma 1, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restanti le disposizioni del successivo articolo 5.

1. Per i tributi iscritti a ruolo, la verifica viene effettuata dal Servizio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dai dati forniti dall'agente della riscossione.
2. Nel caso di attività **soggetta a SCIA** si procederà con le modalità di cui sopra ed in caso di mancata regolarizzazione del debito tributario, l'Ufficio competente del Settore Suap, notificherà il provvedimento di chiusura dell'attività **con l'apposizione di sigilli da parte del Comando Polizia Municipale**.

Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento e poi, con cadenza trimestrale, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, invia all'Ufficio Tributi comunale l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive, per i quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. Il Servizio Tributi dell'Ente, procede alla verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica, e comunicando gli esiti al Servizio SUAP. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente.
3. Nei casi di accertata irregolarità tributaria, definita ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, notifica all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria utilizzando con gli strumenti previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, quindi attraverso l'adesione ad un piano di rateizzazione per l'estinzione dell'intero debito tributario maturato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Per i tributi riscossi a mezzo ruolo, la verifica viene effettuata dal Servizio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione. La procedura di regolarizzazione è la medesima descritta nei commi precedenti.

Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari concordano le più ampie modalità di interscambio delle informazioni necessarie, anche mediante l'istituzione di una apposita conferenza di servizi permanente, con il coordinamento del Segretario Comunale, al fine di garantire un costante monitoraggio delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali.
2. È demandato al Servizio di Polizia Municipale il controllo sul territorio sulle attività produttive e commerciali anche ai fini del presente regolamento, dando comunicazione al Servizio SUAP e al Servizi Tributi di eventuali discordanza e/o anomalie rispetto ai dati e informazioni fornite dai medesimi servizi organizzativi.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alle norme statali e ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 8- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge .